



IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTO il D.P.R. 11.07.1980 n. 382;
VISTO lo Statuto di autonomia dell'Ateneo;
VISTO il Regolamento generale di Ateneo;
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo;
VISTA la legge 4 novembre 2005, n. 230
VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
VISTO il D.M. 22.10.2004 n. 270;
VISTO il D.M. 30.01.2013 n. 47;
VISTO il D.M. 23.12.2013 n. 1059;
VISTO il D.R. n. 112 del 3.06.2014;
VISTO il D.R. n. 0104 del 25.05.2015 con cui è stato emanato il *“Regolamento per l’attribuzione dei compiti didattici istituzionali ai professori e ricercatori dell’università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e per il conferimento di incarichi di insegnamento”*;
VISTO il D.R. n. 173 del 29.03.2019 (prot. n. 70890) con cui è stato modificato il suddetto Regolamento limitatamente all’impegno didattico dei Professori a tempo definito;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 21.02.2020;
VISTE le deliberazioni del Senato Accademico in data 11.02.2020 e 17.03.2020;
RITENUTO necessario provvedere alla modifica del Regolamento sopra citato conformemente alle decisioni assunte dagli Organi Accademici nelle suddette sedute

DECRETA

È disposta la modifica del *“Regolamento per l’attribuzione dei compiti didattici istituzionali ai professori e ricercatori dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e per il conferimento di incarichi di insegnamento”* emanato con D.R. n. 0104 del 25.05.2015 e successivamente modificato con D.R. n. 173 del 29.03.2019, limitatamente all’art. 3, commi 3 e 8, all’art. 4, comma 4 e all’art. 7 comma 4

CAPO I – NORME GENERALI

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

1. Didattica assistita: lezioni frontali o esercitazioni pratiche o di laboratorio rivolte a classi o gruppi di studenti in insegnamenti ufficiali, comprensivi di quelli in regime di codocenza, inclusi nell’offerta formativa dell’Ateneo e appartenenti, di norma, al settore scientifico-disciplinare (S.S.D.) di inquadramento del docente;
2. Didattica integrativa: attività di supporto all’insegnamento principale o al corso di studio e finalizzate all’acquisizione di esperienze teorico-pratiche di tipo specialistico da parte di classi o

gruppi di studenti.

ARTICOLO 2

OGGETTO, FINALITÀ, PRINCIPI E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA

1. Il presente Regolamento, emanato in attuazione dell'art. 6, commi 2, 3, 7, e 24, comma 1, della L. 240/2010, in conformità a quanto previsto dall'art. 24 dello Statuto, dall'art. 1 del Regolamento Generale e dall'art. 34 del Regolamento Didattico di Ateneo, disciplina i criteri e le procedure per l'attribuzione dei compiti didattici istituzionali ai professori di prima e seconda fascia (di seguito "professori") e ricercatori dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (di seguito "Ateneo"), con particolare riferimento alla didattica assistita, nel rispetto delle disposizioni di legge sul loro stato giuridico. Detti criteri e procedure si applicano anche al personale medico universitario con integrazione assistenziale. Vengono altresì definiti criteri e priorità per il conferimento di incarichi di insegnamento a soggetti in possesso dei requisiti scientifici e professionali previsti dalle norme di legge, ai sensi del vigente regolamento.

2. I compiti didattici istituzionali e gli incarichi di insegnamento sono conferiti per far fronte alle esigenze didattiche dei corsi di laurea, laurea magistrale, magistrale a ciclo unico e delle scuole di specializzazione (di seguito "corsi di studio" o C.d.S.), nonché delle scuole o corsi di dottorato di ricerca, corsi master e percorsi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento attivati dall'Ateneo.

3. Il presente Regolamento è approvato dal Senato, previo parere del Consiglio di Amministrazione; è emanato dal Rettore con proprio decreto reso pubblico sul sito web dell'Ateneo; entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione. Le eventuali modifiche sono disposte con la medesima procedura.

ARTICOLO 3

DOVERI DIDATTICI DEI PROFESSORI

1. I professori sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 in regime di tempo definito.

2. I professori esercitano i loro compiti didattici istituzionali prioritariamente nei C.d.S. del Dipartimento al quale afferiscono. I professori sono altresì tenuti a far fronte alle eventuali esigenze di copertura di insegnamenti di corsi di studio di altri Dipartimenti, secondo le modalità di cui al successivo art. 5, comma 1 del presente Regolamento.

3. Ciascun professore è tenuto a riservare annualmente, al netto delle mutuaioni, non meno di 120 ore se a tempo pieno oppure **80** ore se a tempo definito per didattica assistita. Tali ore devono essere obbligatoriamente svolte personalmente e in via prioritaria per i C.d.S. Qualora le esigenze didattiche non consentissero il raggiungimento del sopracitato carico orario minimo, anche considerate le esigenze di cui al successivo art. 5 comma 3, le ore mancanti potranno essere erogate per didattica assistita o attività formative equivalenti in scuole o corsi di dottorato di ricerca, nei percorsi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, nei corsi master e per gli insegnamenti dedicati all'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi degli

studenti (OFA). Gli affidamenti di incarichi di insegnamento retribuiti non concorrono all'assolvimento del carico orario minimo di cui al presente comma. L'erogazione di un numero di ore di didattica assistita inferiore al minimo di cui al presente comma è giustificata qualora si realizzi la totale copertura in Ateneo di incarichi di insegnamento nell'S.S.D. di appartenenza del professore ovvero essa risulti funzionale al soddisfacimento dei requisiti quantitativi di docenza per la sostenibilità dei C.d.S. di cui D.M. 47 del 30/1/2013, al D.M. 1059 del 23/12/2013 e al successivo art. 11, attraverso l'affidamento di insegnamenti a ricercatori, secondo le modalità definite nei successivi art. 6 e art. 10 comma 1 sub. II. Tali eccezioni devono essere approvate dal consiglio di Dipartimento di afferenza del professore. Gli Organi Accademici possono definire, nel caso di professori responsabili di progetti di ricerca di particolare rilevanza ovvero titolari di deleghe rettorali o altri incarichi istituzionali di particolare rilevanza diversi da quelli di cui al successivo comma 5, un carico orario minimo di didattica assistita inferiore di quello di cui al presente comma, sentiti i Dipartimenti di afferenza. **Può essere inoltre consentita una riduzione di carico didattico fino a 30 ore per il personale docente selezionato quale componente GEV (Gruppo esperti valutatori) sentiti i Dipartimenti di afferenza.**

4. Al fine del computo del carico orario di didattica assistita del professore, le attività di tirocinio curricolari sono assimilate alle attività di cui al precedente comma solo a condizione che esse corrispondano a didattica assistita e quindi vengano effettuate personalmente e interamente dal docente, facciano parte del programma di esame di un determinato insegnamento e costituiscano pertanto materia di valutazione specifica. Le attività svolte nei tirocini non rientranti in detta tipologia sono valutabili secondo quanto stabilito dall'art. 8 del presente Regolamento.

5. Nell'applicazione del precedente comma 3 sono fatte salve le eventuali riduzioni dei compiti didattici attribuiti in relazione alle cariche istituzionali ricoperte in conformità a quanto previsto dall'art. 47 dello Statuto di Ateneo, dall'art. 13 del D.P.R. 382/80 e dalla normativa vigente. In particolare, con delibera del Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico, è consentita una riduzione dell'impegno didattico nei seguenti limiti per le cariche sottoelencate:

- Rettore fino a 0 ore di didattica assistita;
- Pro-rettore vicario fino a 0 ore di didattica assistita;
- Pro-rettore di Reggio Emilia fino a 0 ore di didattica assistita;
- Direttore di Dipartimento fino a 30 ore di didattica assistita;
- Presidente di Scuola di Ateneo fino a 30 ore di didattica assistita.

6. Il non assolvimento degli impegni nella misura oraria stabilita nel precedente comma 3, fatte salve le eccezioni considerate nel medesimo comma e le riduzioni di cui al comma 5, potrà costituire per il professore elemento sfavorevole di valutazione ai fini della attribuzione degli incentivi previsti dalla normativa in vigore. Inoltre, gli Organi Accademici possono deliberare l'introduzione di meccanismi di premialità in sede di attribuzione del fondo di dotazione ordinario e di punti organico di docenza ai Dipartimenti sulla base dell'assolvimento dell'impegno orario dei professori ad essi afferenti anche considerando il rapporto docenti-studenti.

7. La concessione di autorizzazioni a svolgere incarichi retribuiti interni ed esterni all'Ateneo è in ogni caso subordinata all'assolvimento dell'impegno orario di cui al precedente comma 3. Non

viene altresì concessa l'autorizzazione a svolgere incarichi retribuiti e non retribuiti a quei professori con attività didattica assistita ridotta di cui ai precedenti commi 3 e 5: eventuali eccezioni, debitamente motivate, dovranno essere approvate dal Consiglio del Dipartimento di appartenenza del professore e dagli Organi Accademici.

8. Al fine di garantire la qualità della didattica e della ricerca e il non superamento della quantità massima di didattica erogabile in ambito di Ateneo, di cui al D.M. 47 del 30/1/2013 e al D.M. 1059 del 23/12/2013, non è consentito che un professore svolga un numero di ore di didattica assistita superiore a 200 per anno accademico. **Eventuali eccezioni, debitamente motivate, dovranno essere approvate preventivamente dal Consiglio del Dipartimento di appartenenza del professore.**

9. Ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della Legge 4/11/2005, n. 230, è eventualmente retribuibile, a condizione che nell'Ateneo non vi sia nel relativo S.S.D. una corrispondente disponibilità di docenza erogabile da professori, nei limiti delle disponibilità di bilancio, un insegnamento completamente oltre le 120 (o **80**) ore o quella parte di insegnamento che porta al superamento delle medesime. All'interno di questa fattispecie, gli affidamenti di insegnamenti specificamente classificati come "a scelta dello studente" di cui al D.M. 270 del 22/10/2004, art. 10, comma 5, lettera a, o attività formative di cui al D.M. 270/2004, art. 10, comma 5, lettera d sono eventualmente retribuibili dai Dipartimenti. Il Consiglio di Amministrazione definisce annualmente le risorse finanziarie destinate a tal fine e le modalità di utilizzo, anche alla luce dei vincoli derivanti dal D.M. 49/2012.

10. I professori autocertificano, mediante la compilazione del registro delle lezioni, l'effettivo svolgimento dell'attività di didattica assistita.

11. Il contributo all'assolvimento dell'impegno didattico di cui al precedente comma 3 derivante dall'attività didattica erogata attraverso piattaforme telematiche di formazione a distanza (FAD) è disciplinato nel successivo art. 9.

ARTICOLO 4

DOVERI DIDATTICI DEI RICERCATORI

1. I ricercatori a tempo indeterminato, fatte salve le loro attività di ricerca e di aggiornamento scientifico, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino a un massimo di 350 ore se in regime di tempo pieno e fino a un massimo di 200 ore se in regime di tempo definito, secondo le determinazioni assunte dal Consiglio del Dipartimento di appartenenza in relazione ai C.d.S. dei quali esso è responsabile e ad eventuali C.d.S. di altri Dipartimenti previa autorizzazione del Dipartimento di appartenenza.

2. In aggiunta agli impegni didattici di cui al comma 1, ai ricercatori a tempo indeterminato possono essere affidati, con il loro consenso scritto e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, incarichi di didattica assistita per la copertura di insegnamenti o loro moduli nei C.d.S., di norma entro 60 ore per anno accademico, al netto delle mutazioni. Questi affidamenti danno luogo a retribuzione aggiuntiva con le modalità e nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione. A detti ricercatori possono

inoltre essere affidati con le stesse modalità ulteriori incarichi di didattica assistita in scuole o corsi di dottorato di ricerca, nei percorsi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, corsi master e per gli insegnamenti dedicati all'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi degli studenti (OFA), nei limiti di cui al successivo comma 4.

3. Le attività di tirocinio curricolari sono assimilate alle attività di didattica assistita solo a condizione che esse vengano effettuate personalmente e interamente dal ricercatore, facciano parte del programma di esame di un determinato insegnamento e costituiscano pertanto materia di valutazione specifica. Le attività svolte nei tirocini non rientranti in detta tipologia sono valutabili secondo quanto stabilito dall'art. 8 del presente Regolamento.

4. Ai fini di garantire la qualità della didattica e della ricerca e il non superamento della quantità massima di didattica erogabile in ambito di Ateneo, di cui al D.M. 47 del 30/1/2013 e D.M. 1059 del 23/12/2013, non è consentito che un ricercatore a tempo indeterminato svolga un numero di ore di didattica assistita superiore a 100 per anno accademico. **Eventuali eccezioni, debitamente motivate, dovranno essere approvate preventivamente dal Consiglio di Dipartimento.**

5. I ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 4, della legge 30/12/2010, n. 240, svolgono attività di didattica assistita, di didattica integrativa e di servizio agli studenti in regime di tempo pieno con un impegno annuo complessivo pari a 350 ore. Essi sono tenuti a svolgere, nell'ambito dell'impegno didattico istituzionale, 60 ore di didattica assistita per anno accademico (ridotte a 40 ore per i ricercatori a tempo determinato di tipo a) a tempo definito), prioritariamente per le esigenze dei C.d.S. Eventuali ulteriori compiti didattici possono essere affidati a titolo gratuito, con il consenso dell'interessato, entro il limite massimo di 100 ore di didattica assistita (ridotte a 70 ore per i ricercatori a tempo determinato di tipo a) a tempo definito).

6. I ricercatori a tempo indeterminato e determinato autocertificano l'effettivo svolgimento dell'attività di didattica assistita mediante la compilazione del registro delle lezioni e dell'attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti mediante la compilazione del diario.

7. L'attività di didattica assistita erogata dai ricercatori attraverso piattaforme telematiche di formazione a distanza (FAD) è disciplinata nel successivo art. 9.

CAPO II – INCARICHI DIDATTICI

ARTICOLO 5

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEGLI INSEGNAMENTI AI PROFESSORI

1. I Consigli di Dipartimento attribuiscono i compiti didattici ai professori ad essi afferenti considerando le esigenze dei propri corsi di studio e le richieste di affidamento di insegnamenti ricevute da altri Dipartimenti dell'Ateneo, avendo cura di procedere alla copertura degli insegnamenti appartenenti alle tipologie "base" o "caratterizzanti" e successivamente alla tipologia "affini e integrative".

2. Nel caso di più dichiarazioni di disponibilità per il medesimo insegnamento, il Consiglio di Dipartimento responsabile del C.d.S. procede alla valutazione comparativa degli interessati, tenendo anche conto della valutazione espressa dagli studenti sulla qualità della didattica

erogata. Non costituisce criterio di preferenza la fascia di appartenenza del professore.

3. In caso di mancato completamento del carico didattico di un professore, il Dipartimento di appartenenza è tenuto a comunicare e a mettere a disposizione dell'Ateneo la didattica erogabile residua per la copertura di insegnamenti del medesimo S.S.D. di inquadramento del professore. Gli Organi Accademici sovrintendono a dette procedure di copertura, sentiti i direttori dei Dipartimenti interessati.

4. Ai fini della razionalizzazione dell'utilizzo della docenza, i Consigli di Dipartimento sono tenuti a verificare le possibili mutazioni di insegnamenti fra diversi C.d.S. fatti salvi i limiti previsti o insiti nelle norme per l'accreditamento iniziale o periodico dei C.d.S. L'Ateneo può comunque disporre, sentiti i professori e i direttori coinvolti, specifiche mutazioni a fronte di comprovate esigenze. L'Ateneo può altresì deliberare, con adeguata giustificazione e nei limiti della disponibilità di bilancio, forme di incentivazione al docente e/o al Dipartimento erogante.

5. Successivamente alla copertura degli insegnamenti nei C.d.S., i Dipartimenti provvedono all'affidamento degli insegnamenti nelle scuole o corsi di dottorato di ricerca, nei percorsi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e corsi master, nonché degli insegnamenti dedicati all'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi degli studenti (OFA).

6. Ai professori possono essere affidati, con il loro consenso, insegnamenti oltre il carico didattico istituzionale di cui all'art. 3, commi 3 e 4 e comunque entro i limiti fissati dall'art. 3, comma 8. La retribuitività di detti insegnamenti è regolata dall'art. 3, comma 9.

7. I Dipartimenti possono affidare insegnamenti specificamente attivati come "a scelta dello studente" di cui al D.M. 270/2004, art. 10, comma 5, lettera a, insegnamenti opzionali di cui al D.M. 270/2004, art. 10, comma 5, lettera d, e insegnamenti retribuiti in corsi master e corsi di perfezionamento dell'Ateneo solo qualora il docente abbia assolto al carico didattico istituzionale di cui al precedente art. 3, commi 3 e 4.

8. Ad un professore a tempo pieno e a tempo definito può essere concessa l'autorizzazione a ricoprire un insegnamento in affidamento presso altro Ateneo o istituzione pubblica o privata, previo nulla osta del Rettore, solo qualora abbia assolto al carico didattico istituzionale di cui all'art. 3, commi 3 e 4. Il professore che presenta la richiesta di autorizzazione dovrà indicare l'impegno orario connesso all'insegnamento per il quale chiede l'autorizzazione. La richiesta di autorizzazione dovrà essere sottoposta al Dipartimento di appartenenza che si esprime in merito.

ARTICOLO 6

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEGLI INSEGNAMENTI AI RICERCATORI

1. I Consigli di Dipartimento, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della Legge n. 240/2010, possono affidare annualmente insegnamenti ai ricercatori ad essi afferenti considerando le esigenze dei propri C.d.S. e le richieste di copertura ricevute da altri Dipartimenti dell'Ateneo, dopo aver verificato che le esigenze di copertura di insegnamenti di un determinato S.S.D. nei C.d.S. non possano essere soddisfatte dai professori del medesimo S.S.D. in riferimento a quanto indicato nell'art. 3, comma 3. Gli insegnamenti sono affidati, in ordine di priorità, ai ricercatori a tempo determinato con contratto di tipo b), ai ricercatori a tempo determinato con contratto di tipo a) e ai ricercatori a tempo indeterminato.

2. In deroga all'ordine di priorità stabilito dal comma 1, il Consiglio di Dipartimento può affidare insegnamenti ai ricercatori a tempo indeterminato per favorire la qualità della didattica erogata. Nel caso di più dichiarazioni di disponibilità di ricercatori per il medesimo insegnamento, il Consiglio di Dipartimento procede alla valutazione comparativa degli interessati, tenendo anche conto della valutazione espressa dagli studenti sulla qualità della didattica erogata.

3. L'affidamento di attività didattiche nelle scuole o corsi di dottorato, corsi master e corsi di perfezionamento o alta formazione e di insegnamenti "a scelta dello studente" (questi ultimi retribuibili dai Dipartimenti esclusivamente su fondi propri) è condizionato all'accettazione degli eventuali incarichi di docenza proposti in affidamento di cui al precedente comma 1.

4. Le stesse condizioni di cui al precedente comma si applicano all'autorizzazione, da concedersi da parte del Rettore, previo parere del Dipartimento, a ricoprire un insegnamento a qualsiasi titolo in altro Ateneo o istituzione pubblica o privata.

5. In base alla stipula di convenzioni previste dal Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 27/11/2012 e con le modalità di cui all'art. 23, comma 1, della Legge n.240/2010 e successive modifiche, si può procedere alla attribuzione di insegnamenti a ricercatori di ruolo degli enti pubblici di ricerca.

ARTICOLO 7

CONFERIMENTO DI INCARICHI D'INSEGNAMENTO ATTRAVERSO LA STIPULA DI CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO (ART. 23, LEGGE 30/12/2010, N. 240)

1. Il Consiglio del Dipartimento responsabile del corso di studio, a fronte di insegnamenti ancora vacanti dopo aver esperito le procedure di cui ai precedenti articoli 5 e 6, procede all'attribuzione di incarichi d'insegnamento a soggetti esterni con adeguata qualificazione attraverso la stipula di contratti di diritto privato ovvero richiedendo l'emanazione di decreti rettorali per la cui disciplina si rimanda al vigente regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studio di cui all'art. 23 della legge 240/210. Il conferimento di detti incarichi può avvenire a titolo oneroso o a titolo gratuito, nel rispetto del Codice Etico.

2. Il conferimento a titolo oneroso di un incarico di cui al precedente comma 1 può gravare su fondi messi a disposizione dall'Ateneo solo ed esclusivamente per insegnamenti classificati di tipologia "Base", "Caratterizzante" e "Affini e integrativi". Gli oneri derivanti da contratti stipulati per insegnamenti specificamente indicati come "a scelta dello studente" di cui al D.M. 270, art. 10, comma 5, lettera a, o attività formative di cui al D.M. 270, art. 10, comma 5, lettera d, e per attività didattiche non ufficiali (insegnamenti introduttivi o di supporto, cioè non presenti nella scheda SUA dell'anno accademico di riferimento) sono a carico diretto dei Dipartimenti su fondi propri.

3. Il conferimento di un qualsiasi incarico d'insegnamento a titolo oneroso è condizionato al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

- tutti i professori inquadrati nell'S.S.D. dell'insegnamento abbiano completato le 120 (o **80**) ore di didattica assistita di cui all'art. 3;
- non sia possibile affidare l'incarico a ricercatori dello stesso S.S.D.

Eccezionalmente, per documentate necessità di particolari competenze e qualificazioni non

reperibili in Ateneo, la stipula del contratto può derogare alle precedenti condizioni. Essa deve essere approvata dagli Organi Accademici.

4. Il personale tecnico amministrativo che risultasse vincitore di una procedura valutativa per il conferimento di incarichi di insegnamento **deve ricevere nulla osta allo svolgimento dell'attività dal Direttore di Dipartimento o dal dirigente di struttura (non dipartimentale) di afferenza, che provvederanno a darne comunicazione al Direttore generale.** Nella richiesta dovranno essere indicati l'impegno orario previsto e le modalità di svolgimento della stessa. L'incarico deve essere svolto esclusivamente al di fuori dell'orario di lavoro e l'impegno previsto deve essere compatibile con l'attività lavorativa istituzionale propria del dipendente, il cui regolare svolgimento deve essere in ogni caso assicurato, nonché con le esigenze di servizio della struttura di appartenenza.

5. Agli assegnisti di ricerca può essere attribuito un incarico di insegnamento entro il limite di 60 ore di didattica assistita. L'assegnista di ricerca che risultasse vincitore della selezione, svolge l'attività di insegnamento previo parere favorevole della struttura di appartenenza, al di fuori dell'impegno contrattuale previsto per l'assegno e comunque compatibilmente con l'attività di ricerca.

ARTICOLO 8

ATTIVITÀ DI TIROCINIO IN AREA SANITARIA

1. Le ore erogate da professori e ricercatori per attività di tirocinio degli studenti previste dall'offerta formativa non ricomprese nella tipologia citata ai precedenti art. 3, comma 4 e art. 4, comma 3 potranno concorrere al carico orario del professore di cui al precedente art. 3, comma 3 e del ricercatore di cui al precedente art. 4, commi 2 e 5 attraverso l'applicazione di un coefficiente di ponderazione minore di uno, in relazione alla tipologia di impegno. Detti coefficienti dovranno essere approvati dal consiglio di Dipartimento e inseriti nei regolamenti didattici dei C.d.S. Le ore risultanti potranno essere conteggiate fino ad un massimo di 40 per i professori e 20 per i ricercatori.

2. Non concorre al suddetto carico orario l'attività del docente o ricercatore limitata all'organizzazione di tirocini il cui effettivo svolgimento (attività tutoriali e di affiancamento dello studente) sia affidato a personale esterno in convenzione con l'Ateneo. Tale attività è da intendersi computabile nel totale delle ore da riservare ai compiti didattici e di servizio agli studenti previste dallo stato giuridico di professori e ricercatori, ai sensi della Legge 240/2010.

ARTICOLO 9

INSEGNAMENTI EROGATI CON MODALITÀ DI FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)

1. Per gli insegnamenti blended in modalità duale e mista le ore di lezione erogate in presenza rientrano nel computo del carico orario del professore o ricercatore.

2. Le ore di videoconferenza interattiva e, per gli insegnamenti blended in modalità mista, le ore di lezione video-registrate in anticipo sono equiparate a lezioni frontali, se non retribuite o incentivate, in linea con la normativa e le linee guida dell'ANVUR.

3. Le attività effettuate dal professore o ricercatore negli insegnamenti blended in modalità duale

con erogazione a distanza non concorrono al carico orario.

ARTICOLO 10
TEMPISTICA PER L'ATTRIBUZIONE DEI COMPITI DIDATTICI ISTITUZIONALI AI
PROFESSORI E RICERCATORI E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
INSEGNAMENTO

1. I Consigli di Dipartimento, dopo avere effettuato una ricognizione delle esigenze dei propri C.d.S. e delle richieste ricevute dagli altri dipartimenti, adottano per il successivo Anno Accademico i seguenti provvedimenti, nell'ordine e con le scadenze indicate:

Entro il mese di febbraio:

- I. attribuiscono i compiti didattici istituzionali ai professori, di cui al precedente art. 5;
- II. attribuiscono i compiti didattici istituzionali ai ricercatori a tempo determinato con contratto di tipo b) e di tipo a) e a tempo indeterminato di cui al precedente art. 6.

Entro il successivo mese di marzo:

- III. Affidano insegnamenti ai professori oltre il carico didattico istituzionale di cui al precedente art. 5, comma 6 ed eventuali ulteriori insegnamenti ai ricercatori nei limiti di cui all'art. 4 commi 4 e 5. Affidano inoltre gli incarichi a contratto a titolo gratuito con esperti di alta qualificazione o dipendenti di enti pubblici con i quali l'Ateneo ha stipulato convenzioni di cui al precedente art. 6, comma 5. Tali affidamenti devono tenere conto prioritariamente delle necessità relative ai docenti di riferimento dei C.d.S. ai fini del raggiungimento dei requisiti quantitativi di docenza di cui al D.M. 47 del 30/1/2013 e del D.M. 1059 del 23/12/2013;
- IV. individuano gli insegnamenti scoperti da coprire attraverso il conferimento di incarichi d'insegnamento a contratto di cui al precedente art. 7.

2. Gli Organi Accademici, nei limiti di quanto approvato dal bilancio di previsione, definiscono entro il successivo mese di aprile il budget da assegnare ai Dipartimenti all'interno del quale dovranno essere contenuti gli oneri per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 3, comma 9, art. 4 comma 2, art. 5 comma 6 e art. 7 comma 2 del presente regolamento.

ARTICOLO 11
DOCENTI DI RIFERIMENTO AI FINI DEI REQUISITI QUANTITATIVI DI DOCENZA

1. Ai sensi del D.M. 47 del 30/1/2013 e del D.M. 1059 del 23/12/2013 ed eventuali successive modificazioni, i professori e i ricercatori a tempo indeterminato e determinato possono essere indicati come docenti di riferimento ai fini del conseguimento dei requisiti quantitativi di docenza necessari per l'accreditamento di C.d.S. in cui svolgono insegnamenti di base, caratterizzanti o affini del loro S.S.D. (fatte salve le eccezioni relative agli ambiti di base di cui ai suddetti D.M.). Ogni docente può essere conteggiato con peso pari a 1 per un solo C.d.S. o, al più, può essere indicato come docente di riferimento per due C.d.S. con peso pari a 0,5 per ciascun C.d.S.

2. Il Consiglio di Dipartimento delibera entro il mese di aprile sulla suddivisione dei propri afferenti come docenti di riferimento nei vari C.d.S. per il successivo anno accademico; nel caso un docente svolga attività didattica in più C.d.S., l'attribuzione viene fatta sentito il docente

stesso e, nel caso di incarichi su C.d.S. afferenti ad altri Dipartimenti, sulla base di accordi tra i Dipartimenti interessati.

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 12

NORME FINALI E DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie in materia.
2. Per le funzioni delle Scuole di Ateneo in materia di compiti didattici dei professori e ricercatori, si rinvia ai rispettivi regolamenti.
3. I rapporti fra i Consigli di Corso di Studio, se istituiti, e il Consiglio di Dipartimento sono disciplinati dal rispettivo regolamento di Dipartimento.
4. Gli insegnamenti impartiti da professori e ricercatori dell'Ateneo presso l'Accademia Militare di Modena sono regolamentati da specifiche convenzioni.
5. Gli incarichi di insegnamento e per attività di tirocinio possono essere conferiti, senza oneri per l'Università, al personale di ruolo sanitario dipendente delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 502/1992 e secondo le modalità previste nei relativi accordi tra Università, Regione Emilia Romagna e strutture del S.S.N.

ARTICOLO 13

ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DI NORME

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito dell'Ateneo.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore sono abrogate le "Linee guida per l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ai ricercatori" approvate dal Senato Accademico nella seduta del 16/05/2012 e tutte le disposizioni incompatibili con il presente Regolamento.

IL RETTORE

f.to (Prof. Carlo Adolfo Porro)